



CITTA' DI DALMINE

# **Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Dalmine (BG)**

**Anno 2021**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17 giugno 2021

## INDICE

---

ART. 1 – OGGETTO .....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI .....	4
ART. 3 – FINALITÀ .....	5
ART. 4 – PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
ART. 5 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	9
ART. 6 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA .....	9
ART. 7- REFERENTE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI .....	9
ART. 8 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
ART. 9 – RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO.....	10
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 11 – CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI .....	11
ART. 12 – OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
ART. 13 – INFORMATIVA .....	12
ART. 14 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI .....	12
ART. 15 – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI .....	13
ART. 16 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
ART. 17 – DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	14
ART. 18 – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI .....	16
ART. 19 – ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO .....	16
ART. 20 – ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI .....	16
ART. 21 – SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA .....	18
ART. 22 – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO.....	18
ART. 23 – TUTELA .....	20
ART. 24 – AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI .....	20
ART. 25 – OBBLIGHI DI PREVENTIVO ESAME.....	20
ART. 26 – NORMA DI RINVIO.....	20

---

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Dalmine (BG), determinandone le modalità di funzionamento e mantenimento, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), Reg. UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*), D.lgs. n. 51/2018 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*), dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 8 aprile 2010 (*Provvedimento in materia di videosorveglianza*), dalle Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29. Gennaio 2020, dalla L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e ss.mm.ii. dal DM n. 37/2008 (Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), dal D.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in L. n. 48 del 13 aprile 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).
2. L'installazione e l'attivazione del Sistema di videosorveglianza non devono essere sottoposti a nessuna autorizzazione da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, ma è sufficiente che il trattamento sia effettuato previa **informativa** alle persone che stiano per accedere all'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato di informativa predisposto in **fac-simile** dal Garante per la Protezione dei dati personale, e siano adottate **idonee misure di sicurezza**.
3. L'installazione e attivazione del Sistema di videosorveglianza integrata con altre Forze di Polizia implica, per la fattiva condivisione delle immagini, la sottoscrizione di un Patto locale per la sicurezza, oltre alle ulteriori procedure previste al comma 2.
4. In particolare, il presente Regolamento:
  - a) disciplina gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Dalmine o da esso gestiti;
  - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

5. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Dalmine sono individuati in apposito atto separato predisposto dal Dirigente cui afferisce la competenza in materia di videosorveglianza, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, con onere di mantenerlo costantemente aggiornato.
6. Tali impianti:
- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
  - b) consentono di effettuare riprese video e raccogliere fotogrammi;
  - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'atto dirigenziale di cui al punto precedente;
  - d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'atto dirigenziale di cui al punto precedente;
  - e) sono installati e gestiti dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dall'art. 3, del presente Regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Dalmine oppure montate su veicoli di servizio, su aereomobili APR (droni) o indossate dagli stessi operatori e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
8. Il Sistema di videosorveglianza del Comune di Dalmine è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, installate sui varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana, individuati nell'atto dirigenziale di cui al punto 5 del presente articolo. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto, e nei limiti in cui, consentano l'acquisizione dei fotogrammi e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei veicoli.
9. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel Provvedimento del 8 aprile 2010, al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore. **ART.**

## **2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "*Codice*": Codice in materia di protezione dei dati personali di D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *ess.mm.ii.*;

- b) per "GDPR": Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- c) per "impianto di videosorveglianza": qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, o rilevare le targhe dei veicoli in transito, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- d) per "impianto di ripresa mobile": body-cam indossata dall'operatore di Polizia Locale o Dash-Cam installata sui veicoli di servizio, nuove telecamere mobile con lettore targhe;
- e) per "banca dati": il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- f) per "trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- g) per "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- h) per "Titolare del trattamento": il Comune di Dalmine (BG), cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) per "Responsabile del trattamento dei dati personali": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- j) per "Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza"; la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- k) per "incaricati": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per "interessato": la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- o) per “dato anonimo”: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- q) per “blocco”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- r) per “fotogramma”: un'immagine estrapolata da un video oppure un fermo immagine effettuato con la videocamera durante la videoregistrazione della stessa.

### **ART. 3 – FINALITÀ**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Dalmine dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 “*Ordinamento della polizia municipale*”, dalla Legge Regionale n. 6/2015, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nonché dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in L. n. 48 del 13 aprile 2017 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Dalmine (BG). In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumentale all'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “*sicurezza urbana*” di cui all'articolo 4 del D.L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nelle leggi, regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, l'ordine, il decoro e la quiete pubblica, controllare aree specifiche del territorio comunale;
- d) identificazione, in tempo reale, di criticità viabilistiche in modo tale da poter predisporre un tempestivo intervento degli organi di Polizia Stradale;

- e) rilevazione di dati anonimi o pseudonimizzati per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- f) acquisizione di fonti di prova in caso di illeciti penali o atti di accertamento in caso di violazioni amministrative .

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*) gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche, o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

#### **ART. 4 – PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

- a. **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- b. **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- c. **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo

quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

d. **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Dalmine (BG) e collegati alle Centrali Operative del Comando di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale come previsti dal Codice e dal GDPR.

3. Il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza o rilevamento targhe gestiti dal Comune di Dalmine (BG) e collegati alle Centrali Operative della Polizia Locale si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale come previsti dal Codice e dal GDPR. Parimenti, eventuali condivisioni con centrali operative di altre Forze dell'Ordine, debbono svolgersi con le medesime modalità.

4. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video ed i fotogrammi che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riprendono i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

5. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice e dal GDPR.

6. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Dalmine (BG) esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

7. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione dello stesso sono configurati in modo tale da ridurre il trattamento di dati personali, in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi, o con modalità che permettano di identificare l'interessato



solo in caso di necessità.

8. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

9. A presidio di particolari obiettivi sensibili potranno attivarsi sistemi di telecamere con possibilità di registrare in via continuata, o entrare in funzione, solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico.

## **CAPO II – SOGGETTI**

### **ART. 5 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

1. Il Titolare del trattamento è il **Comune di Dalmine (BG)**, P.I.: 00745520965, C.F.: 03243880154, con sede in Dalmine (BG), Piazza Cesare Battisti, n. 1.
2. Il Titolare del trattamento:
  - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario;
  - c) nomina i Responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  - d) detta le Linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

### **ART. 6 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. La gestione tecnica dell'impianto e le attività di manutenzione sono affidati ad una Società esterna appositamente nominata Responsabile Esterno del trattamento (art. 28 GDPR); d'ora in avanti denominata semplicemente Responsabile della Gestione Tecnica degli impianti di

videosorveglianza.

2. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Nella nomina di cui al precedente comma 1 saranno specificati i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile.

### **ART. 7- REFERENTE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI**

1. Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Dalmine (BG), o eventuale suo delegato, è designato quale Referente del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati. Il Referente effettua e supervisiona i trattamenti effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il Referente svolgerà i propri compiti attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

3. Il Referente, inoltre:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e l'accuratezza dell'accesso ai dati;
- b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) valuta, in collaborazione con il Titolare, la possibile evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

### **ART. 8 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Referente dei sistemi di videosorveglianza comunali nomina gli incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento rispetti la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dati personali.

2. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati trattati.

3. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Dalmine

(BG) che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolaree dal Referente dei sistemi di videosorveglianza comunali.

### **ART. 9 – RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO**

1. I soggetti esterni al Comune di Dalmine, (BG) e dei quali questo si avvalga a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattino i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento saranno nominati Responsabili Esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

## **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati e comunque per un periodo non superiore a quello previsto per la legge di cui al successivo art.11;

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento consentono riprese video sia a colori, in tutte le condizioni di illuminazione naturale o artificiale, sia in bianco e nero. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa fisse sono registrati su appositi server dedicati o archiviati in cloud, protetti e accessibili solo a personale autorizzato, e sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurati presso la control room della Polizia Locale di Dalmine. I segnali

video delle unità di ripresa mobili debbono essere raccolti e trattati con modalità che forniscano adeguate garanzie di protezione e riservatezza.

### **ART. 11 – CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza e rilevazione targhe, a mezzo di impianti fissi o mobili, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana o più in generale alle altre finalità previste dall'art. 3, è limitato **ai sette giorni successivi alla registrazione**. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quelli indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa di Polizia Giudiziaria in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Dalmine (BG), che provvederà ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente a quello previsto è subordinata ad una valutazione di impatto sullo specifico trattamento effettuato ai sensi degli artt. 35 e ss. GDPR.

### **ART. 12 – OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di specifica convenzione tra le Parti interessate.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati e le azioni previste dal comma 3 del precedente articolo, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento possono essere riesaminati, **nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione**, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, da parte del Titolare, Referente dell'impianto di videosorveglianza comunale ed incaricati del trattamento, può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari nei loro confronti e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

### **ART. 13 – INFORMATIVA**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Dalmine (BG) rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa: cartelli di cui all'informativa minima prevista dal provvedimento del Garante precedentemente citato installati nei varchi d'accesso alla città e, in prossimità degli impianti di videosorveglianza fissi.
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Dalmine (BG) rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 GDPR ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

### **ART. 14 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte del Comune di Dalmine (BG) a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è stato installato l'impianto.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Referente del sistema comunale di videosorveglianza e che operino sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla vigente normativa applicabile, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 51/2018 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa*

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **ART. 15 – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI**

1. I veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Dalmine potranno essere equipaggiati con sistemi mobili di videoregistrazione (cd. dash cam o altro) per il controllo del territorio e dell'abitacolo. L'utilizzo di detti sistemi deve avvenire per l'intera durata del servizio e le riprese potranno essere orientate dal personale in servizio, con specifico riguardo a situazioni contingenti.
2. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di Body-cam per l'eventuale ripresa di eventi concernenti la consumazione, in atto o avvenuta, di reati. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati o in ogni circostanza si renda necessaria l'attivazione a fini probatori o di accertamento.
3. Le Body-cam sono contraddistinte da un seriale alfanumerico. A tutti gli operatori che svolgono il servizio di pattugliamento del territorio sarà assegnata in via continuativa una specifica body-cam. Gli altri operatori potranno utilizzare le body-cam "*non assegnate*" solo dopo aver comunicato alla Centrale Operativa il seriale alfa numerico della stessa.
4. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 2, ed in particolare qualora, alla diretta percezione dell'operatore, vi sia necessità di immortalare o riprendere uno stato dei luoghi ovvero delle persone, al fine di:
  - a) poter svolgere in condizioni di maggiore tutela il proprio operato anche al fine di meglio dimostrare, i reati perpetrati sul territorio e direttamente riscontrati ovvero di cui sia incaricato di indagare;
  - b) poter acquisire elementi utili ed indispensabili ai fini della ricostruzione di eventi che determinino violazioni di carattere amministrativo, ai sensi dell'Art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
5. I dati raccolti dalle body-cam sono gestiti, di norma, con una soluzione di piattaforma *in cloud* che garantisce la conservazione dei dati crittografati in conformità al Codice e al GDPR.
6. In caso di utilizzo della body-cam, l'Agente di Polizia Giudiziaria dovrà dare comunicazione all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile, o in assenza all'Agente di Polizia Giudiziaria con maggiore anzianità di servizio, attendendone l'autorizzazione. Nel caso in cui, per oggettive cause di

contingibilità ed urgenza, l'uso della body-cam avvenga senza aver potuto richiedere l'autorizzazione, l'assegnatario dovrà immediatamente darne notizia all'Ufficiale stesso non appena ciò si renda possibile. In questo caso l'Ufficiale, valutata la situazione, potrà anche disporre di non utilizzare le immagini.

7. La piattaforma di raccolta dati delle body-cam rispetta le direttive emanate dal Garante della privacy riguardo ai requisiti di sicurezza e tracciabilità delle operazioni effettuate.

8. Il trattamento dei dati personali effettuato con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui al Codice e al GDPR ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

9. Le eventuali immagini acquisite inerenti l'attività lavorativa del personale non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari e le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi. L'utilizzo di detti impianti di videosorveglianza sarà in ogni caso conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

## **ART. 16 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Al termine, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, fissi o mobili, di cui al presente Regolamento saranno cancellati e resi non più disponibili.

## **ART. 17 – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato tramite il Sistema di videosorveglianza comunale l'interessato, secondo le disposizioni del GDPR, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto a:

- a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15 GDPR);
- b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16 GDPR);
- c) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all'oblio art. 17 GDPR);

- d) ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18 GDPR);
- e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20 GDPR);
- f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21 GDPR);
- g) ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subito dal Titolare del trattamento (art. 34 GDPR);
- h) revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7 GDPR).
- i) ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l'interessato ha il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi del defunto ai sensi del Provvedimento n. 2 del 10 gennaio 2019 del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, con atto scritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Referente del sistema di videosorveglianza comunale anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA**



## **ART. 18 – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 GDPR e di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali data 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, fissi e mobili, di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito, o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

## **ART. 19 – ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi di cui al presente Regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso i *server* ubicati nel Comando della Polizia Locale del Comune di Dalmine (BG).

2. L'accesso alla sala server è consentito esclusivamente al Titolare del Trattamento, al Referente del sistema di videosorveglianza comunale ed ed agli incaricati del trattamento, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del Referente del sistema di videosorveglianza comunale, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale del Comune di Dalmine (BG) individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alla sala server può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. Il Referente del sistema di videosorveglianza comunale impartisce idonee istruzioni finalizzate ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Referente del sistema di videosorveglianza comunale e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **ART. 20 – ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI**

1. L'accesso a tutti gli impianti di videosorveglianza fissi di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate nella *control room* del Comando della Polizia Locale

del Comune di Dalmine (BG). L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide, strettamente personali, e di vari livelli di sicurezza rilasciate dal Referente del sistema di videosorveglianza comunale.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Titolare del trattamento, al Referente del sistema di videosorveglianza comunale ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

3. Un file di *log*, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

## **CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

### **ART. 21 – SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia, previa sottoscrizione di apposito “patto per l'attuazione della sicurezza urbana” di cui al comma precedente, ed espletamento delle procedure di nomina previste dal Capo II.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza

(individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

## **ART. 22 – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**

1. Il Comune di Dalmine promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:
  - a. acquistare le attrezzature, renderle e mantenerle operative, con connessione al sistema centrale ovvero, se diversamente disposto, con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
  - b. metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica ordinaria e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
4. In accordo con il Comune e mediante la stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune potranno decidere di affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata anche prevedendo l'installazione dell'impianto presso una controll room dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che, una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio, ne comunicherà il nominativo al Comune.
5. Spetterà poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina del responsabile del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

## **CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

## **ART. 23 – TUTELA**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 *bis* del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi”, è il Referente del sistema di videosorveglianza comunale, così come individuato dal precedente art. 7.

## **ART. 24 – AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI**

1. Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al Referente del sistema di videosorveglianza comunale l’installazione e l’attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche, o alle modalità di utilizzo, degli impianti già installati.
2. Il Referente collabora con il Dirigente cui afferisce la competenza in materia di videosorveglianza, nel costante aggiornamento

## **ART. 25 – OBBLIGHI DI PREVENTIVO ESAME**

1. L’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente Regolamento non devono essere sottoposti all’esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato allo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall’Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

## **ART. 26 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice al GDPR, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento esplica i propri effetti 30 giorni dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale.